

PRESIDENZIALE N. 13/20/PRES

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SO.GE.P. S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELESVEVA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 3, 36 BIS, COMMA 1, LETT. C) E 40, COMMA 1 DEL D.LGS. 177/2005

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N.03/2020 - PROC. 43/20/MMR-CRC)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la legge regionale n. 3 del 28 febbraio 2000, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.Puglia)*”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del CO.RE.COM. Puglia - cont. n. 03/2020 è stata contestata, in data 8 giugno 2020 e notificata in pari data, alla società SO.GE.P. s.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telesveva*”, la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 3, 36 bis, comma 1, lett. c) e 40, comma 1 del d.lgs. 177/2005 .

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio della programmazione e della conformità alla normativa in vigore, che il Co.re.com. Puglia compie su delega dell’Autorità, è stata avviata, stante la peculiare situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da COVID 19, una sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dalla suddetta emittente locale nei giorni 17, 18, 19 marzo 2020 , e 17,18 e 19 aprile 2020.

Il suddetto Co.re.com., pertanto, come si evince dal verbale di accertamento del 6 maggio 2020 (prot.n. 20200010150), acquisita la relazione finale fornita dalla società incaricata della registrazione e dell’analisi dei dati, e dopo aver esaminato le registrazioni, ha rilevato che la società SO.GE.P S.r.l., esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telesveva*”, ha trasmesso comunicazioni pubblicitarie all’interno di un

contesto apparentemente informativo, in contrasto con le norme del Testo Unico poste a salvaguardia della salute e della sicurezza dei telespettatori. Specificamente, è stato rilevato quanto segue.

Nel corso del programmazione dell'emittente in questione, nell'arco di tutto il periodo monitorato, è stato trasmesso il programma denominato *"Il Cerca salute"*, consistente in un asserito spazio informativo nel quale si colloca un approfondimento *"pseudo scientifico"* rispetto ad una serie di patologie, anche importanti, quali il diabete e il carcinoma in cui, attraverso l'ausilio di video e ricerche perlopiù *"pescate"* in rete, ma soprattutto per mezzo delle interviste realizzate da un moderatore ad Adriano Panzironi nella veste di *"esperto"* del settore, viene propagandato lo stile di vita e di prevenzione descritto nel libro *"Vivere 120 anni"* e consistente nell'adozione di una dieta completamente priva di carboidrati e nell'assunzione di una serie di sostanze, perlopiù spezie ed integratori alimentari, che avrebbero effetti benefici rispetto alla patologia oggetto dell'approfondimento. Tale programmazione appare, dunque, diretta esclusivamente alla divulgazione dello stile di vita *Life 120*, rispetto al quale la vendita degli integratori della medesima linea *Life 120* costituisce un elemento centrale.

In tal senso, ciò che rileva più incisivamente rispetto alle modalità di divulgazione dello *"stile di vita Life 120"* e della conseguente pubblicizzazione degli integratori prescritti da tale metodica sono le *"testimonianze"* da parte di soggetti, spesso affetti da patologie, inserite nelle varie puntate del *"Il Cerca Salute"* che, invitati a raccontare le proprie esperienze, narrano delle proprie *"guarigioni"* o, comunque, del miglioramento delle proprie condizioni di salute, confrontandole con quelle maturate con l'utilizzo di metodi di cura tradizionali. A mero titolo esemplificativo, al fine di comprendere il fine promozionale delle trasmissioni oggetto di contestazione, si riporta il contenuto di alcune *"testimonianze"* andate in onda i giorni 17, 18 e 19 aprile 2020 e replicate durante il corso di tutto il periodo oggetto del monitoraggio:

- il 17 aprile 2020, dalle ore 20:37 alle ore 20:39 è stata trasmessa la testimonianza di uno dei partecipanti alla rubrica *"LIFE 120 Stories"* che afferma di essere guarito dalla psoriasi seguendo lo stile di vita LIFE 120, *"che pomate, unguenti e pillole prescritte dagli specialisti non avevano curato"*. In seguito, dalle 20:44 alle 20:47, uno dei partecipanti alla trasmissione ha affermato che *"sin dall'età di tredici anni ho sofferto di colite e gastrite che ho cercato di risolvere con la medicina tradizionale, sottoponendomi fino a 10/12 gastroscopie nel corso degli anni, fino a quando ho scoperto lo stile di vita LIFE 120, risolvendo, nel giro di una settimana, un problema legato all'ispettoramento di muchi e di reflusso"*. Dalle 20:47 alle ore 20:48 dello stesso giorno uno dei *"testimoni"* ha affermato di soffrire di fibrillazione atriale, e dopo aver seguito per soli venti giorni lo stile di vita LIFE 120, ha risolto il problema. Infine, dalle ore 20:47 alle 20:49, uno dei partecipanti ha affermato di *"soffrire di pancreatite e di avere una cisti al pancreas di 13 mm"*, e che *"praticando lo stile di vita Life 120 ha dimezzato la cisti ed ha valori del sangue perfetti"*.

- Il 18 aprile 2020, nel corso del programma *“dottore venga a prendere un caffè”*, viene intervistato un ginecologo il quale dichiara che *“grazie allo stile di vita Life 120 molte sue pazienti hanno risolto problemi di endometriosi e ovaio policistico”*. Altri testimoni, inoltre, affermano di aver eliminato patologie che non sono riusciti a superare con la medicina tradizionale come tumore al testicolo, necrosi alla gamba e artrosi al ginocchio. In seguito, altri testimoni affermano che sono guariti, grazie al metodo Life 120, da dolori articolari, tachicardia, artrosi, reflusso gastrico.

Nel corso del predetto programma, inoltre, sono andate in onda le comunicazioni commerciali degli integratori della linea LIFE 120 erroneamente indicati come *“messaggi promozionali”*, che riportano in sovrimpressione in modalità fissa sia il numero di telefono, sia il sito *internet* cui il pubblico può rivolgersi, configurando quanto trasmesso come *“televendita”*.

2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione dell'atto di contestazione n. 03/2020, la società So.Ge.p S.r.l. ha chiesto di essere audita ed ha inviato memorie difensive (prot. n. 20200012747 del 20 luglio 2020). Nel corso dell'audizione, che ha avuto luogo il giorno 1° luglio 2020, la società in parola, assistita dal suo rappresentante legale, ha argomentato in questo modo la propria richiesta di archiviazione:

“l'emittente Telesveva non ha mai mandato in onda programmi concernenti il COVID e le testimonianze riportate non possono essere contestate attesa la libertà di pensiero e parola vigente nel nostro Paese”.

Il rappresentante della Società, inoltre, nelle suddette memorie, richiamandosi a quanto dichiarato in sede di audizione, afferma che *“i programmi trasmessi da Telesveva sono repliche di trasmissioni risalenti al 2016, [...] che riportano l'opinione di alcuni pazienti e specialisti come il ginecologo intervistato [...], e che “la società, in tal senso, non avrebbe potuto effettuare un controllo di sindacato sulle dichiarazioni dei medici o sulla veridicità dei racconti degli intervistati, trattandosi di un compito avulso dalla TV, che sarebbe svolto a detrimento della libertà di informazione”*.

Il rappresentante della società, infine, afferma che Il TAR del Lazio *“con una ordinanza dell' 8 maggio 2020 ha sospeso il provvedimento dell'Agcom che aveva inibito la messa in onda delle trasmissioni del sig. Panzironi, ma non in relazione allo “speciale COVID”, mai trasmesso dalla società So.ge.p”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il Co.RE.COM. Puglia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0382480 del 18 settembre 2020, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo un provvedimento di ordinanza-ingiunzione a carico della

società So.ge.p s.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telesveva”, per essere incorsa nella violazione contestatale.

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della visione delle registrazioni, ritiene di accogliere la proposta del Comitato e di procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 36 bis, comma 1, lett. c) e 40, comma 1 del d.lgs. 177/2005 .

L’Autorità, infatti, ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le argomentazioni prospettate dalla Società *de qua* per i seguenti motivi:

La prospettazione proposta dalla Società e cioè che i contenuti oggetto della contestazione ledano la libertà di espressione e di divulgazione del Signor Panzironi di esprimere le proprie opinioni su tematiche scientifiche e mediche, appare priva di fondamento.

Le trasmissioni oggetto di contestazione, invero, non possono essere in alcun modo qualificate come programmi scientifici, né tantomeno di “*informazione scientifica*”, né, di conseguenza, può essere accolto il richiamo svolto nel corso dell’audizione alla “*libertà di informazione*” che comunque, in relazione al bene privilegiato della salute, soprattutto nella fase che stiamo vivendo di estrema emergenza come quella legata all’attuale pandemia da coronavirus, deve necessariamente assumere i caratteri della doverosità ed inderogabilità. Il signor Panzironi, infatti, protagonista dei programmi in questione, non risulta vantare alcun titolo accademico o comunque di riconosciuta condivisione da parte della comunità scientifica tale da conferire autorevolezza scientifica alle proprie affermazioni. Al contrario, il Consiglio Superiore della Sanità, nella seduta del 9 ottobre del 2018, ha espresso un parere nel quale attesta, tra l’altro, che “[...] *il metodo Life 120, diffuso e pubblicizzato attraverso stampa, programmi radiotelevisivi, social network si basa su argomentazioni non supportate da evidenza scientifica; nega evidenze scientifiche già consolidate; diffonde informazioni non corroborate da alcuna evidenza relativamente alla associazione causa-effetto per alcune malattie e relativi fattori di rischio (il consumo di carboidrati complessi come ad esempio gli amidi sono il vero motivo dell’epidemia tumorale) e pertanto invita all’abbandono delle terapie ufficiali per tali patologie; incorre in imprecisioni ed errori gravi, promette effetti su stato di salute e longevità biologicamente non plausibili e non dimostrabili, presuppone un’integrazione di nutrienti e sostanze bioattive, a dosi talvolta farmacologiche, non giustificate scientificamente; di fatto contribuisce alla disinformazione nutrizionale promuovendo una maleducazione al comportamento alimentare; inoltre, si rileva che il sig. Adriano Panzironi non è in possesso di alcun titolo abilitante alla prescrizione o alla elaborazione di diete*”.

Né può essere considerata esimente la circostanza addotta in base alla quale l’emittente non ha trasmesso programmi aventi come tema il contagio da coronavirus. In tal senso, infatti, giova ricordare che già nel 2019 (cfr. delibera n. 72/19/CSP) questa Autorità ha comminato una sanzione ad una società la cui emittente trasmetteva la programmazione relativa al metodo LIFE 120, poiché ha ritenuto pericolosa per il telespettatore la pubblicità dei prodotti commerciali connessi a tale dieta. La predetta sanzione è stata irrogata proprio sulla base delle norme in materia di pubblicità e televendite, richiamate anche nella contestazione del Corecom Puglia, del “*Testo unico dei servizi di media*

audiovisivi e radiofonici, che attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza per la relativa violazione. I competenti uffici dell'Autorità, infatti, hanno valutato che il messaggio pubblicitario medesimo è pregiudizievole per la salute dei telespettatori/utenti sulla base delle seguenti considerazioni: il programma "Il cerca Salute" è totalmente ed interamente finalizzato alla divulgazione dello stile di vita Life 120, di cui la vendita degli integratori della linea medesima costituisce il fulcro. Il programma in questione, infatti, consiste in un approfondimento "pseudo scientifico", come già detto, di una serie di patologie, attraverso il quale viene incessantemente propagandato lo stile di vita e di prevenzione descritto nel libro "Vivere 120 anni", consistente nell'adozione di una dieta completamente priva di carboidrati e nell'assunzione di una serie di sostanze, perlopiù spezie ed integratori alimentari, che avrebbero effetti benefici rispetto alla patologia oggetto (di volta in volta) di approfondimento. Oltre a "Il cerca salute" vengono poi trasmesse altre rubriche, interviste e testimonianze, che rappresentano la nocività della dieta mediterranea, ricca di carboidrati, e la incondizionata esigenza di assumere integratori della linea Life 120, che costituiscono l'oggetto delle televendite che, regolarmente e sistematicamente, interrompono la programmazione dell'emittente.

Le trasmissioni televisive oggetto del presente procedimento si risolvono, dunque, in una sorta di *strumento* pubblicitario, veicolando informazioni pubblicitarie che si traducono nella forma delle televendite, potenzialmente lesive della salute degli utenti, tali da diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i pericoli connessi al corretto uso dei farmaci prescritti dalla scienza medica e indicati come errati o antiquati. Nella fattispecie *de qua*, pertanto il cui presidio normativo è costituito dalle richiamate norme del Testo Unico della radiotelevisione, il telespettatore cui si rivolge la pubblicità di prodotti "LIFE 120" capaci di "guarire" dalle malattie, è colui che versa in uno stato di salute precario, un malato, in alcuni casi anche grave o addirittura inguaribile (si pensi ad un soggetto affetto, appunto, da un tumore) che, come tale, è un "*consumatore vulnerabile*", caratterizzato da una *'accresciuta sensibilità che lo pone in una condizione di debolezza soggettiva'*. Il considerando 18 della direttiva 2005/29/CE afferma, in tal senso, che accanto al parametro del consumatore medio desumibile dalla giurisprudenza della Corte è necessario introdurre disposizioni volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultino particolarmente vulnerabili a causa di specifiche fragilità individuali dovute a condizioni particolari quali il disagio fisico (malattia), psichico (paura della morte, solitudine, ecc.) o socioeconomico (povertà, ignoranza, ecc.). In altre parole, nel caso di un telespettatore "*malato*" si abbassa, ragionevolmente, la soglia di esigibilità di una condotta coerente e consapevole del consumatore in quei determinati frangenti di vita o in quelle condizioni. Proprio in tale contesto, quindi, va inquadrata la pubblicità, per quanto compete a questa Autorità, dei prodotti della linea "Life 120", che promettono di "*vivere 120 anni*" al riparo da malattie e la cui commercializzazione costituisce una attività economica per le Società del signor Panzironi.

Circa il tema delle “*testimonianze*”, inoltre, è appena il caso di sottolineare che il contesto suggestivo descritto viene corroborato con testimonianze di presunti malati affetti da patologie gravi (quali, ad esempio, il diabete o il tumore), i quali affermano di essere addirittura guariti seguendo lo stile di vita prospettato dal signor Panzironi. Tali testimonianze sono proposte per rendere ancora più convincente l'intero impianto comunicativo, facendo leva sulla credulità popolare dello spettatore “*vulnerabile*”, indotto a seguire lo stile di vita prospettato e ad accantonare le indicazioni e le precauzioni dettate dalla scienza medica (si pensi al caso dell'insulina e del diabete). Quanto, poi, alla pretesa veridicità delle testimonianze raccolte, non può non rilevarsi come tale affermazione sia destituita di fondamento in quanto priva di riscontro oggettivo, nonostante l'argomentazione prospettata in audizione di poter dimostrare documentatamente quanto affermato nelle testimonianze. Si tratta, allo stato, di semplici racconti di soggetti, in assenza di contraddittorio, dei quali non si conoscono i criteri di selezione ai fini dell'apparizione in televisione e rispetto ai quali non è noto se siano retribuiti o meno: pertanto, le testimonianze appaiono prive di ogni fondamento scientifico.

Cionondimeno, pur volendo ammettere l'eventuale veridicità delle testimonianze (*sed non*), queste vengono comunque strumentalizzate per promuovere la vendita di quegli integratori (commercializzati dalla stessa società che cura le trasmissioni) che avrebbero asseritamente svolto un effetto benefico nelle loro vite, anche in caso di malattie oggettivamente gravi.

In tale contesto, la modalità comunicativa adottata in una programmazione sostanzialmente funzionalizzata alla promozione di uno stile di vita asseritamente sano, in cui l'integrazione svolge un ruolo fondamentale, e che *a latere* è accompagnato dalla reclamizzazione di appositi integratori, appare basata sul seguente schema: da un lato si decantano le proprietà terapeutiche dello stile di vita Life 120 e, dall'altro, si espongono a critica feroce gli insegnamenti della medicina ufficiale, corroborando la prospettazione con le testimonianze di chi è guarito da patologie gravi seguendo proprio lo stile di vita pubblicizzato.

L'intera costruzione dei programmi in questione, dalla chiara matrice pubblicitaria, dunque, non può essere correttamente letta se non alla luce dell'obiettivo perseguito che è, evidentemente, la commercializzazione di quegli integratori che vengono promossi nel corso di tutti i programmi: non a caso, infatti, i programmi sono interrotti per lasciare spazio proprio ai *claim* commerciali ed alle televendite che mirano alla commercializzazione di tali integratori, attraverso il ricorrere di formule verbali, affermazioni con valenza tipicamente pubblicitaria nell'ambito di un programma pretesamente informativo. Ne deriva una comunicazione a evidenti scopi commerciali idonea a stimolare la possibile propensione dello spettatore, soprattutto quello che versa in cattivo stato di salute, ad acquistare gli integratori proposti in vendita.

L'effetto immediato e diretto di tali programmi, che si esplica sul comportamento economico dei destinatari in quanto sollecitazione all'acquisto dei prodotti promossi, comporta altresì un inevitabile aumento dell'eventualità che lo spettatore “*vulnerabile*” possa sottovalutare o non prendere in seria considerazione le indicazioni della medicina ufficiale, mettendo quindi a rischio la propria salute, senza la necessaria percezione della

natura promozionale del messaggio, confezionato sulla base di una asserita scientificità delle proposte commerciali.

Quanto poi alla circostanza riferita dal rappresentante della società che il Tar del Lazio abbia sospeso le delibere che *“inibivano i programmi del Signor Panzironi”* è necessario precisare che il Giudice amministrativo, in accoglimento dell’istanza cautelare presentata, ha disposto con le ordinanze n. 3680/2020 e n. 3678/2020 la sospensione dell’efficacia della delibere dell’Autorità *in parte qua* ed ha fissato l’udienza per la trattazione del merito dei ricorsi. In particolare, il giudice di prime cure si è limitato a sospendere il provvedimento (recante l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 51, comma 9, del Tusmar di sospensione per un periodo di sei mesi dell’intera attività di diffusione dei contenuti da parte del destinatario), limitatamente alle ulteriori trasmissioni, ribadendo in maniera inequivocabile che *“deve comunque ritenersi inibita la diffusione di specifici contenuti che possano ingenerare disinformazione nel pubblico e ispirare comportamenti non raccomandati dalle competenti autorità sanitarie”*.

Per tutti i motivi sopra esposti, pertanto, ricadeva nell’ambito della responsabilità editoriale dell’emittente valutare la natura pubblicitaria e potenzialmente pericolosa per la salute dei telespettatori della propria programmazione, ancorché risalente nel tempo.

Conseguentemente, questa Autorità ravvisa il carattere pubblicitario dei messaggi in esame, che possono definirsi *“televendite”* con cui vengono pubblicizzati e venduti al pubblico i prodotti della linea *“Life 120”*. Nelle diverse comunicazioni trasmesse, infatti, sono presenti tutti gli elementi atti ad individuare un’offerta al pubblico che, a norma dell’art. 1336 c.c., prevede la causa (compravendita del servizio), l’oggetto (gli integratori Orac Spice) e la forma (la telefonata).

CONSIDERATO che l’art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 stabilisce che *“sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36-bis, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 *“le comunicazioni commerciali audiovisive non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza”*;

CONSIDERATO che l’art. 40, comma 1, del D.lgs. n. 177 del 2005 stabilisce che

“è vietata la televendita che [...] induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente”;

RITENUTA la sussistenza della violazione contestata in ragione della rilevata inosservanza da parte della società SO.GE.P. s.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telesveva” delle disposizioni contenute negli artt. 3, 36 bis, comma 1, lett. c) e 40, comma 1 del d.lgs. 177/2005 ;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, quanto alla determinazione della sanzione di applicare il criterio del cumulo giuridico secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981, poiché, ad esito delle attività istruttorie espletate e delle evenienze fattuali riconducibili al caso *de quo*, emerge la circostanza che oggetto del provvedimento sono il reiterarsi di medesime infrazioni che, considerate come fattispecie del tutto analoghe ripetutesi in più giorni, possono essere valutate come un'unica condotta giuridicamente rilevante. Ciò che rileva, infatti, nella fattispecie *de qua* ai fini della determinazione della sanzione è l'unicità del fine, o meglio la contestualità degli atti, ossia la connessione cronologica tra gli stessi, riferita ad un medesimo arco temporale;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per le violazioni contestate nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di grave entità, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da comportare per la società indebiti vantaggi economici e, al contempo, per i telespettatori significativi effetti pregiudizievoli in riferimento ad un bene, quale quello della salute, la cui tutela necessita di garanzie privilegiate.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo

in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società *de qua* che presenta condizioni economiche non positive di bilancio al 31 dicembre 2019, (fonte: Infocamere) si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata;

RITENUTO, al contempo, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 3, 36 bis, comma 1, lett. c) e 40, comma 1 del d.lgs. 177/2005 nella misura corrispondente al minimo edittale, pari ad euro 1.033,00 (milletren-tatre/00), aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, e quindi pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove /00), al netto di ogni altro onere accessorio;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento, stante il termine di scadenza dello stesso;

ORDINA

alla società SO.GE.P. s.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telesveva" con sede legale in Andria (BA), strada provinciale Andria-Bisceglie km.400, cf. 02922270729) di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove /00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione del ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove /00), alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con provvedimento n. 13/20/PRES*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come

referimento “*Delibera n. 13/20/PRES*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è notificato alla parte e pubblicato sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 5 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella